



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

Prot. N. 10202/2020

Buccinasco, 08/05/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORARIO E DELLA DISCIPLINA DI ACCESSO E UTILIZZO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA DEGLI ALPINI E VIA DEI LAVORATORI

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 4 del 24/02/2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per evitare la diffusione del COVID-19 (Corona Virus)";
- n. 7 del 28/02/2020 che prevedeva l'immediato adeguamento della propria ordinanza n. 4 a qualsiasi disposizione fosse pervenuta dal Governo centrale e dalla Regione Lombardia in materia;
- n. 15 del 17/04/2020 avente ad oggetto "Disciplina dell'accesso e utilizzo degli Orti comunali di via dei Lavoratori e via degli Alpini";

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministro della salute del 22 Marzo 2020 recante “ ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 Marzo 2020 Serie Generale n. 79;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 aprile 2020, n.88;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 aprile 2020, n.97;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 27 aprile 2020, n. 108;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO:

- di ampliare l’accesso agli orti dalle ore 5.00 alle ore 22.00, come indicato all’art 13 del vigente regolamento degli orti comunali, per evitare assembramenti all’arrivo e al rientro a casa;
- di consentire all’assegnatario di essere aiutato, nella lavorazione dell’orto, da un solo familiare fino al 2° grado;

RITENUTO, pertanto di dover disciplinare in maniera specifica e puntuale l’accesso e l’utilizzo degli orti comunali di via degli Alpini e via dei Lavoratori;

VISTI:

- l’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1, secondo cui “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00”;



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1-bis, secondo cui "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco [...]";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1) che, con decorrenza 09/05/2020, l'accesso e l'utilizzo degli orti comunali sia consentito tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria 5:00 - 22:00;
- 2) che l'accesso e l'utilizzo sia consentito ad un solo familiare fino al 2° grado nell'aiuto all'assegnatario nella lavorazione dell'orto;

AVVERTE

che, in caso di mancata osservanza e ottemperanza della presente, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 300,00 e alla revoca dell'assegnazione dell'orto, oltre che alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

INFORMA

- che la presente ordinanza potrà essere modificata in relazione all'evolversi del fenomeno;
- che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE


- la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale;
- la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet comunale www.comune.buccinasco.mi.it;

DISPONE

altresì, la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di specifica competenza, a:

- Prefettura di Milano;
- Comando dei Carabinieri di Buccinasco;
- Comando della Polizia Locale di Buccinasco;
- Servizio Istruzione del Comune di Buccinasco.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



IL SINDACO
Rino Pruiti